

Legge regionale 15 novembre 1988, n. 59.

**Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Articolo unico

1. Nell'articolo 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, il comma primo è sostituito dai seguenti:

«Fino al 30 giugno 1989 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

E' abrogata la legge regionale 20 aprile 1988, n. 23».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 novembre 1988

Bernini

#### Dal procedimento di formazione della legge regionale 15 novembre 1988, n. 59

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Amelia Sartori, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 luglio 1988, n. 23/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 luglio 1988, dove ha acquisito il n. 389 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in data 26 luglio 1988;
- La 2<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 settembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Antonio Pasetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 ottobre 1988, n. 4214;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 14 ottobre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 novembre 1988, n. 13327/21508/10, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

#### Nota alla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59

Qui di seguito, sono pubblicati gli articoli della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, nel testo infine risultante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59.

#### Legge regionale 8 maggio 1985, n. 54

##### Art. 30

##### Tariffe minime

Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.

Esse devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 31 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge n. 131 del 24 aprile 1983.

Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.

Possono essere previste abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti con tariffa adeguata al tasso

programmato di inflazione nonché agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo I.N.P.S. prive di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicaps, formalmente riconosciuti dalle apposite commissioni mediche, con un grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato (1).

Al fine di quando stabilito al comma precedente non si considerano il reddito della casa di abitazione del richiedente nè gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (1).

Nel caso di coniugi entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma precedente non spetta ove il cumulo dei trattamenti pensionistici complessivi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno. L'agevolazione non spetta ove uno dei coniugi percepisca un reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, come sopra calcolato.

Per le categorie degli invalidi e portatori di handicaps individuati nel presente articolo le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato come previsto al precedente comma del presente articolo (2).

Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria e per gli invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80%, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità (2).

Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma precedente, sempreché siano titolari dell'indennità di accompagnamento (2).

Le tariffe vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono assunte come tariffe minime ai fini del calcolo dei ricavi presunti di cui al punto b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

#### Art. 50

##### Pubblicazione

Fino al 30 giugno 1989 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 (3).

E' abrogata la legge regionale 20 aprile 1988, n. 23 (3).

A integrazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, della contrazione di mutui da parte degli enti locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione.

In via eccezionale, le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, restano in vigore fino al 30 settembre 1988 ai soli fini del perfezionamento dei procedimenti di pubblicizzazione di imprese private di trasporto pubblico locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1987 e non conclusi entro la stessa data (4).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 della lr n. 65/1987.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1 della lr n. 65/1987.*

(3) *Comma così sostituito dall'articolo unico, comma 1, della lr n. 59/1988.*

(4) *Comma così aggiunto dall'articolo unico, comma 1, della lr n. 23/1988.*

#### Scadenze e adempimenti:

- Fino al 30 giugno 1989 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 (art. 50, lr n. 54/1985, nel testo sostituito dalla lr n. 59/1988);
- Annualmente, la Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati, determina le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale art. 30, comma 1°, lr n. 54/1985);
- Annualmente, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina la misura del costo effettivo del servizio di trasporto pubblico (art. 30, comma 2°, lr n. 54/1985).

#### Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.